

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4755 del 16/10/2019
Oggetto	ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI, AI SENSI DELLA L.R. 10/1993 ¿ RICHIEDENTE: IDRO-FILO S.R.L. ¿ IMPIANTO ELETTRICO A 20 KV, IN CAVO AEREO PER ALLACCIAMENTO ALLA CABINA "IDROFILO" IN LOCALITÀ ORFELLO-MARECCHIOLA, SN, IN COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA ¿ DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE NEGATIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI E CONTESTUALE DINIEGO
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4897 del 16/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno sedici OTTOBRE 2019 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI, AI SENSI DELLA L.R. 10/1993 – RICHIEDENTE: IDRO-FILO S.R.L. – IMPIANTO ELETTRICO A 20 KV, IN CAVO AEREO PER ALLACCIAMENTO ALLA CABINA "IDROFILO" IN LOCALITÀ ORFELLO-MARECCHIOLA, SN, IN COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA – DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE NEGATIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI E CONTESTUALE DINIEGO

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la società Idro-Filo s.r.l. (in seguito denominata Richiedente), con sede legale in Via Toscanini, 2 – Sant'Agata Feltria, C.F. e P.I. 04234710400, ai sensi della L.R. 10/1993 e s.m.i., ha presentato istanza, acquisita agli atti con PG/2019/24671 del 14.02.2019, corredata dalla relativa documentazione tecnica, intesa ad ottenere, ai sensi della L.R. 10/1993 e s.m.i., l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle seguenti linee ed impianti elettrici, da realizzarsi in Comune di Sant'Agata Feltria: Impianto elettrico a 20 kV, in cavo aereo per allacciamento alla cabina "Idrofilo" in località Orfello-Marecchiola, sn, sito in Comune di Sant'Agata Feltria;

PRESO ATTO che le principali caratteristiche tecniche delle opere in oggetto sono:

- connessione di un impianto idroelettrico alla rete elettrica esistente, avente come gestore e-distribuzione s.p.a.;
- installazione di una cabina secondaria su palo (PTP), di trasformazione BT/MT, con collegamento di una linea elettrica aerea in MT (20 kV), di tipo ad elica visibile con conduttori di alluminio (Al 35 mm²), per una lunghezza complessiva di circa 800 m.;
- messa in opera di n. 10 pali metallici di sostegno (oltre a n. 2 pali di collegamento tra la cabina secondaria e il punto di consegna dell'energia prodotta, tramite linea elettrica aerea in BT);

VISTI:

- il R.D. 1775/1933 e s.m.i., "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la L. 241/1990 e s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.M. 28 dicembre 1995 e s.m.i., "Attribuzione all'Enel s.p.a., ai sensi dell'art.14 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con L. 8 agosto 1992, n. 359, della concessione delle attività per l'esercizio del pubblico servizio di fornitura dell'energia elettrica nel territorio nazionale";
- il D.Lgs. 79/1999 e s.m.i., "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";
- la L. 340/2000 e s.m.i., "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999";

- il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
- la L. 36/2001 e s.m.i., “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;
- il D.P.C.M. 8 luglio 2003, “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”;
- il D.M. 29 maggio 2008, “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”;
- il D.M. 29 maggio 2008, “Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell’induzione magnetica”;

VISTE:

- la L.R. 10/1993 e s.m.i., “Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150mila Volts. Delega di funzioni amministrative”;
- la D.G.R. 1965/1999, “Direttiva per l’applicazione della Legge Regionale 22 febbraio 1993, n. 10 recante “Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150mila Volts. Delega di funzioni amministrative”, così come modificata dall’art. 90 della Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3”;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i., “Riforma del sistema regionale e locale”, ed in particolare l’art. 90 che ha apportato modifiche alla L.R. 10/1993;
- la L.R. 30/2000 e s.m.i., “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”;
- la D.G.R. 197/2001, “Direttiva per l’applicazione della Legge Regionale 31 ottobre 2000, n. 30 recante ‘Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico’”;
- la L.R. 37/2002 e s.m.i., “Disposizioni regionali in materia di espropri”;
- la D.G.R. 1946/2003, “Legge Regionale 10/1993. Aggiornamento delle spese di istruttoria relative alle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici”;
- la L.R. 26/2004, “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”;
- la D.G.R. 1138/2008, “Modifiche ed integrazioni alla DGR 20 maggio 2001, n. 197 “Direttiva per l’applicazione della Legge Regionale 31 ottobre 2000, n. 30 recante ‘Norme per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico’”;
- la D.G.R. 978/2010, “Nuove direttive della Regione Emilia-Romagna per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”;
- la D.G.R. 2088/2013, “Direttiva per l’attuazione dell’art. 2 della L.R. 10/1993 e l’aggiornamento delle disposizioni di cui alle Deliberazioni 1965/1999 e 978/2010 in materia di Linee ed impianti elettrici fino a 150 mila Volts”;
- la L.R. 13/2015, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

PRESO ATTO che il Richiedente ha dichiarato che le opere in oggetto non sono previste negli strumenti urbanistici del Comune di Sant'Agata Feltria e che, pertanto, il rilascio della relativa autorizzazione, ai sensi della L.R. 10/1993 e s.m.i., comporta variante al Piano Operativo Comunale (POC) o, in via transitoria, al Piano Regolatore Generale (PRG), ai sensi dell'art. 2-bis comma 3 della L.R. 10/1993 e s.m.i.;

PRESO ATTO, inoltre, che il Richiedente:

- ha dichiarato che l'intervento in oggetto è necessario per la connessione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (impianto idroelettrico);
- ha dichiarato che l'impianto di rete per la connessione verrà costruito ed esercito da e-distribuzione s.p.a.;
- ha dichiarato di avere la disponibilità di tutte le aree interessate dall'intervento;
- ha richiesto la dichiarazione di Pubblica Utilità, di cui all'art 4-bis comma 1 della L.R. 10/1993 e s.m.i., nonché di Inamovibilità, di cui al comma 5 dell'art. 52-quater del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., in quanto "le servitù già stipulate con i proprietari dei terreni, [...] risultano essere di tipo inamovibile, in quanto sono state esplicitamente richieste del Gestore di rete sulla modulistica dallo stesso predisposta, e andranno a far parte della rete di distribuzione energia elettrica nazionale";
- ha dichiarato che per l'autorizzazione dell'impianto idroelettrico (con $P_n < 100$ kW), connesso alla rete elettrica tramite le linee e gli impianti elettrici in oggetto, sarà successivamente attivata una Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), di cui all'art. 6 del D.Lgs. 28/2011 e s.m.i., presso il Comune di Sant'Agata Feltria;

DATO ATTO che il tracciato delle linee ed impianti elettrici in oggetto insiste, in particolare, su:

- "Zone instabili per fenomeni di dissesto attivi verificati" (art. 4.1 commi 3 e 7 delle NTA del PTCP);
- "Zone instabili per fenomeni di dissesto quiescenti verificati" (art. 4.1 commi 6 e 7 delle NTA del PTCP);
- "Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale" (art. 5.3 delle NTA del PTCP);
- "Sistema forestale boschivo" (art. 5.1 delle NTA del PTCP);
- "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua" (Art. 5.4 delle NTA del PTCP);

CONSIDERATO che il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) vigente della Provincia di Rimini:

- all'art. 4.1 comma 1 lettera b) delle N.T.A., definisce le "Zone instabili per fenomeni di dissesto attivi verificati" quali zone "a rischio molto elevato e a pericolosità molto elevata";
- all'art. 4.1 comma 3 lett a1) delle N.T.A., dispone che "per le zone instabili per fenomeni di dissesto attivi verificati e da verificare e per i calanchi, non sono ammessi nuovi manufatti edilizi e nuove infrastrutture tecnologiche e viarie";
- all'art. 4.1 comma 7 delle N.T.A., dispone che "Nelle zone instabili per fenomeni di dissesto attivi (verificati e da verificare), nelle zone instabili per fenomeni di dissesto quiescenti (verificate e da verificare) e nei calanchi [...] deve essere perseguita la tutela dell'ambiente, della conservazione del suolo e dai rischi di dissesto [...]";

CONSIDERATO che la Deliberazione 51/2011 dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna (DAL), al punto "5. Energia Idroelettrica", lett. A), dell'Allegato I, evidenzia

che sono considerate non idonee all'installazione di impianti idroelettrici, tra le altre zone di particolare tutela paesaggistica, il “sistema forestale boschivo” (art. 10 del PTPR); alla lett. B) della medesima DAL, al punto 3. si dettano le prescrizioni da adottarsi nelle “Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua” (art. 17 PTPR), mentre al punto 4. si dispone che: “le opere di connessione degli impianti alla rete elettrica possono interessare anche il sistema forestale e boschivo (art. 10 del PTPR) [...] unicamente qualora non sussistano alternative localizzative e a condizione che le opere risultino completamente interrato o utilizzino linee esistenti, siano esclusi effetti negativi sulle componenti naturali presenti e il progetto preveda il completo ripristino dei luoghi dopo la realizzazione delle opere”;

PRESO ATTO che, con nota acquisita agli atti con PG/2019/53400 del 03.04.2019, il Richiedente ha precisato, tra le altre cose, che:

“con riferimento all’interpretazione e all’applicazione della DAL 51/2011 e, in particolare, della disposizione che prevede, quale zona non idonea all’installazione di impianti idroelettrici, il “sistema forestale e boschivo” (art. 10 PTPR), il Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio della Regione Emilia-Romagna, con il parere del 26.07.2016, evidenziando che “l’ordinamento statale italiano riconosce alle fonti rinnovabili, dando alle Regioni il compito di trovare, attraverso le regolamentazioni, un corretto equilibrio tra l’esigenza di tutela ambientale e paesaggistica del territorio e la necessità di un efficiente approvvigionamento energetico” e che “gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sebbene siano impianti produttivi, godono di un regime di particolare agevolazione, tanto da essere classificati dalle norme vigenti come impianti di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, ubicabili anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e senza la necessità di specifica variante”, ha già avuto modo di precisare che lo stesso art. 10 del PTPR ammette, al comma 9, “ad eccezione delle aree di particolare attenzione”, “la sola realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale” - e, pertanto, si desume che “la non idoneità delle aree soggette all’art. 10 del PTPR siano relative alle stesse limitazioni già stabilite dallo stesso Piano regionale, volendo con ciò segnalare che in tali aree è possibile realizzare esclusivamente opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, come peraltro sono classificati gli impianti di cui si tratta... non si ritiene, quindi, che siano rilevabili ulteriori limiti, né tantomeno limiti o esclusioni derivanti da disposizioni di piano contrastanti con la DAL 51” –e che “prevede al comma 9 bis che sia possibile la realizzazione della stessa tipologia di opere anche in assenza di previsione da parte della pianificazione, come infatti succede nel caso di impianti di energia rinnovabile, subordinandola comunque alla verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale“, nonché di chiarire che “la disposizione di cui all’art. 10, comma 9 ter in base alla quale per le opere non soggette a previsione pianificatoria “dovrà essere assicurato il rispetto degli eventuali criteri localizzativi e dimensionali fissati dalle Province all’interno dei P.T.C.P.”, non è opponibile alla realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili ...””;

RICHIAMATO il parere del Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica, dei Trasporti e del Paesaggio della Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna, espresso con nota PG/2018/442936 del 15.06.2018, che, in relazione alle opere in oggetto, ha evidenziato che:

- “al fine di autorizzare e poi realizzare l’impianto e le opere infrastrutturali connesse e necessarie, dovranno comunque essere tenuti in considerazione tutti i vincoli e le limitazioni previste dalla pianificazione generale e settoriale”;
- “nel caso in oggetto è pertanto necessario prediligere qualsiasi soluzione che permetta di realizzare le opere anche nel rispetto del comma 3 dell’art. 4.1 del PTCP o comunque di tutte le norme che gravano sulle aree oggetto della proposta di intervento”;

VISTO che nel suddetto parere della Regione Emilia-Romagna si conclude che: “la facoltà di far prevalere la disciplina dettata dalla DAL 51/2011, e quindi di prevedere il tracciato della linea elettrica di collegamento su una zona instabile per fenomeni di dissesto attivi, possa essere presa in considerazione solo laddove non sussistano ragionevoli alternative al tracciato proposto, quale soluzione residuale ove l’intervento in altro modo non fosse attuabile”;

PRESO ATTO che il Richiedente ha dichiarato, in sede di istanza, che non ci sono tracciati alternativi a quello proposto e, in particolare, che:

- “considerata la particolarità dell’area, si è valutato assieme a e-distribuzione la possibilità di prevedere ragionevoli alternative al tracciato proposto prevedendo la possibilità di connessione alla rete elettrica in un punto differente. Constata l’esistenza di una soluzione alternativa, analizzato che, tale soluzione non risulta ragionevole e migliorativa, in quanto trattasi di percorso più esteso, che attraversa in ogni caso zone classificate come “zone instabili per fenomeni di dissesto attivi” parimenti al caso di specie, si dichiara che non sussistono ragionevoli alternative al tracciato proposto per il quale si chiede dunque l’autorizzazione” (pag. 7 punto 2.1 dell’elaborato denominato “Progetto Definitivo”);
- “la previsione di impostare la linea elettrica in aree a pericolosità molto elevata è dovuta a una mancanza di tracciati, questa indicazione progettuale rispecchia in ogni caso, il parere espresso dalla Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna” (pag. 18 dell’elaborato denominato “Relazione Geologica – Integrazioni Arpae”);

PRESO ATTO che alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 11/03/2019 del Comune di Sant’Agata Feltria, concernente le “Valutazioni su variante urbanistica”, è stato allegato un documento del Richiedente, denominato “Relazione descrittiva illustrante tracciato alternativo”, con il quale si dichiara che l’ipotesi di percorso alternativo proposto “sia peggiorativo rispetto al percorso definitivo individuato e dunque il percorso alternativo non sia ragionevolmente attuabile”;

PRESO ATTO che e-distribuzione s.p.a., con nota PG/2019/95052 del 17.06.2019 ha confermato che:

- “in relazione al fatto che “non sussistono ragionevoli alternative al tracciato proposto”, quindi la linea elettrica aerea in progetto (come dichiarato al punto 2.1 dell’elaborato denominato “Progetto Definitivo”) risulta essere l’unica Soluzione”;
- “la linea elettrica aerea in progetto verrà costruita ed esercita da e-distribuzione s.p.a.”;

DATO ATTO che, verificata la completezza formale della documentazione, con nota PG/2019/28952 del 21.02.2019, è stato dato avvio al procedimento di cui all’art. 3 della L.R. 10/1993 e s.m.i.;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/93 e s.m.i., è stato pubblicato sul B.U.R. n. 79 del 20.03.2019 e su un quotidiano a diffusione locale (Il Resto del Carlino, edizione di Rimini, del 20.03.2019), l'avviso dell'avvenuto deposito della domanda di autorizzazione delle opere in oggetto e dei relativi allegati;
- il suddetto avviso di avvenuto deposito è stato pubblicato per quaranta giorni consecutivi sugli Albi Pretori del Comune di Sant'Agata Feltria, dell'Unione di Comuni Valmarecchia e della Provincia di Rimini, a far data dal 20.03.2019;

PRESO ATTO che, per le opere in oggetto, il Richiedente ha allegato alla propria istanza, nell'elaborato denominato "Progetto Definitivo", l'"Elenco delle proprietà secondo le risultanze dei registri catastali", in cui sono elencate le aree interessate dai vincoli espropriativi e i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali, ai sensi dell'art. 4-bis comma 2 della L.R. 10/1993 e s.m.i., e che successivamente lo ha integrato con nota acquisita agli atti con PG/2019/53400 del 03.04.2019;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 2 e dall'art. 4-bis comma 4 della L.R. 10/1993 e s.m.i., con nota PG/2019/35559 del 05.03.2019 si è provveduto a comunicare l'avvio del procedimento ai proprietari delle aree interessate dalla realizzazione delle opere in oggetto, così come risultanti dalla suddetta documentazione acquisita dal Richiedente, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia di espropri;

PRESO ATTO che il Richiedente ha provveduto al pagamento delle spese di comunicazione, ai sensi del comma 7 dell'art. 4-bis della L.R. 10/93;

PRESO ATTO che, a seguito delle pubblicazioni e delle comunicazioni di cui sopra, non sono pervenute osservazioni da parte degli aventi diritto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/93 s.m.i. e dall'art. 52-quater del DPR 327/2001 e s.m.i., Arpae – Sac di Rimini ha indetto, con nota PG/2019/28952 del 21.02.2019, la Conferenza dei Servizi decisoria, in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis comma 2 della L. 241/1990 e s.m.i., finalizzata all'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle diverse amministrazioni coinvolte, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, in relazione all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i., nonché dell'art. 3 della L.R. 10/1993 e s.m.i., nell'ambito della Conferenza dei Servizi sono stati acquisiti i seguenti pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti assenso, comunque denominati, che qui s'intendono integralmente trascritti, resi dalle amministrazioni coinvolte, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, così come riportati nella tabella che segue:

AMMINISTRAZIONI/GESTORI	PROTOCOLLO IDENTIFICATIVO
Comune di Sant'Agata Feltria	– Prot. n. 1780 del 27.03.2019 – Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 11.03.2019
Provincia di Rimini	– Prot. n. 2735 del 15.02.2019 – Prot. n. 3940 del 04.03.2019

	– Prot. n. 4223 del 07.03.2019 – Decreto del Presidente n. 43 del 21.05.2019
Unione di Comuni Valmarecchia	– Prot. n. 2935 del 05.03.2019 – Prot. n. 7493 del 03.06.2019
Regione Emilia Romagna – <i>Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna</i>	– Prot. n. 18992 del 09.04.2019
Consorzio di Bonifica della Romagna	– Prot. n. 12916 del 15.05.2019
Arpae – <i>Area Prevenzione Ambientale – Area Est – Servizio Sistemi Ambientali</i>	– PG/2019/63637 del 19.04.2019
Arpae – <i>SAC di Forlì-Cesena – Unità Gestione Demanio Idrico</i>	– PG/2019/83537 del 27.05.2019
Comando Militare Esercito “Emilia Romagna” – <i>SM – Ufficio Personale, Logistico, Alloggi e Servizi Militari</i>	– Prot. n. 3099 del 06.03.2019 – Prot. n. 6202 del 29.04.2019
Comando Marittimo Nord – <i>Ufficio Demanio Infrastrutture</i>	– Prot. n. 7665 del 04.03.2019
Terna Rete Italia s.p.a. – <i>Direzione Territoriale Nord Est</i>	– Prot. n. 35577 del 17.05.2019
e-distribuzione s.p.a.	– Prot. n. 374247 del 17.06.2019
RFI s.p.a. – <i>Direzione Territoriale Produzione Bologna</i>	– Prot. n. 2785 del 29.05.2019
RFI s.p.a. – <i>Direzione Territoriale Produzione Ancona</i>	– Prot. n. 876 del 19.03.2019
Hera s.p.a.	– Prot. n. 40057 del 18.04.2019
Romagna Acque – <i>Società delle Fonti s.p.a.</i>	– Prot. n. 2093 del 26.02.2019
Snam Rete Gas s.p.a. – <i>Distretto Centro Orientale</i>	– Prot. n. 571 del 12.03.2019
Adrigas s.p.a.	– Acquisito agli atti con PG/2019/65483 del 24.04.2019

PRESO ATTO che il Comune di Sant’Agata Feltria:

- con nota Prot. n. 1780 del 27.03.2019, ha comunicato che “con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 11.03.2019 è stata valutata "positivamente la proposta di variante al P.R.G. per la costruzione di una nuova cabina elettrica su palo denominata ‘Idrofilo’ e la costruzione di elettrodotto da cabina primaria" dando atto che "il rilascio dell’autorizzazione finale da parte dell’autorità competente ARPAE SAC costituirà variante al P.R.G. ed al P.S.C. così come riportato negli elaborati di progetto”;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 11.03.2019, ha, tra le altre cose, “dato atto che la campagna di indagine e studio condotta sia stata tale da escludere una possibilità alternativa nonché l’assenza di incompatibilità in termini di stabilità e quindi risulta attuabile quanto espresso dal Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica della Regione in merito alla predominanza della DAL 51/2011 rispetto alle prescrizioni e limitazioni del PTCP salvo diversi esiti e pareri conseguenti alle valutazioni della Provincia di Rimini

propedeutiche al parere di competenza di conformità dell'opera con il Piano di Territoriale e Coordinamento Provinciale (PTCP)";

PRESO ATTO che l'Unione di Comuni Valmarecchia:

- con nota Prot n. 2935 del 05.03.2019, ha comunicato che, in relazione alla verifica del vincolo idrogeologico, di cui al R.D.L. 3267/1923, "in virtù della tipologia di opere e dei relativi volumi di scavo per la fondazione di ogni singolo palo (< 8 mc)", le opere in oggetto "risultano ricadere fra quelle di cui all'Elenco 3 della DGR 1117/2000 e, quindi, non soggette a richiesta di Autorizzazione o Comunicazione";
- con nota Prot n. 7493 del 03.06.2019, ha comunicato che è confermata l'Autorizzazione Paesaggistica n. 12/2016 Prot. n. 6741 del 25.05.2016, in quanto "è a tutt'oggi pienamente valida ed efficace", rammentando che, con successivo atto datato 20.09.2018 e Prot. n. 14101, lo stesso Ente aveva precisato che "la suddetta Autorizzazione Paesaggistica è riferibile all'intera opera in progetto in quanto prevede la "realizzazione di centralina per produzione di energia elettrica da alimentazione idrica tramite turbina e la realizzazione di linea elettrica di connessione così come indicato nella TAV. 02 – Planimetria Catastale" allegata alla richiesta Prot. n. 3725 del 24.03.2016";

PRESO ATTO che la Provincia di Rimini, con il Decreto del Presidente n. 43 del 21.05.2019, ha espresso un motivato dissenso, evidenziando, tra le altre cose, che:

- "il tracciato della nuova linea elettrica in oggetto attraversa in parte il "Sistema Forestale Boschivo" individuato dalla Tav. B e dalla Carta Forestale del PTCP, e disciplinato dall'art. 5.1 delle Nda del piano provinciale, intercettando in particolare l'areale "3573 NGRpPni" della Carta Forestale medesima. Le opere di natura tecnologica e infrastrutturale risultano ammesse nel "Sistema Forestale Boschivo" limitatamente a quanto previsto dai commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 5.1 delle Nda del PTCP, di efficacia prescrittiva. In particolare, per quanto riguarda l'infrastruttura tecnologica in previsione, la documentazione di progetto presentata non risulta corredata da un'esauriente dimostrazione dell'insussistenza di alternative di tracciato che consentano di evitare l'areale boschivo citato, benché il comma 7 dell'art. 5.1 delle Nda del PTCP subordini a tale dimostrazione l'ammissibilità delle opere di natura tecnologica e infrastrutturale quale quella in oggetto";
- "la variante urbanistica al PRG necessaria ai fini dell'approvazione dell'opera in oggetto non risulta conforme all'art. 5.1, comma 7, delle Nda del PTCP e non può essere approvata";
- "si ritiene la Variante urbanistica necessaria per la costruzione dell'impianto elettrico a 20 kv, in cavo aereo per allacciamento alla cabina "Idrofilo" non compatibile, relativamente ai rischi geologico-ambientali, con gli strumenti di pianificazione sovraordinati e pregiudizievole degli assetti geomorfologici ed idrogeologici presenti";
- "si ritiene che la specifica prescrizione riportata al comma 3 dell'art. 4.1 delle NTA del PTCP che testualmente recita: "per le zone instabili per fenomeni di dissesto attivi verificati e da verificare e per i calanchi, non sono ammessi nuovi manufatti edilizi e nuove infrastrutture tecnologiche e viarie" non vada in contrasto con quanto contenuto nella Delibera di A.L. 51/2011 e nella citata nota regionale prot. n. 5848 del 2018; la stessa Delibera, infatti, riporta come riferimenti normativi il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, in attuazione dell'art. 123, comma 10, del D.Lgs 387/2003, che prevede che le Regioni individuino come aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, tra le altre, le aree caratterizzate da situazioni di dissesto

e/o rischio idrogeologico perimetrato nei Piani di Assetto Idrogeologico, perimetrazioni che il PTCP ha recepito nella sua peculiare funzione di coordinamento”;

- “l’ipotesi che si possa verificare l’interruzione di un’opera di pubblica utilità (la linea elettrica si configura come tale in quanto verrà costruita e gestita da e-distribuzione SpA, rientrando, di fatto, nella rete di distribuzione dell’energia elettrica) per la presenza di un accertato fenomeno di dissesto ad elevata pericolosità, non è una condizione che la pianificazione territoriale ed urbanistica può accettare, come chiaramente sancito dalla richiamata norma del Piano provinciale e dalle richiamate norme e atti di indirizzo regionale in materia di riduzione e prevenzione del rischio sismico”;

- “si sottolinea la non compatibilità anche nei confronti del PSC Associato adottato, il quale riprende le perimetrazioni dei dissesti del PTCP e la relativa normativa di tutela”;

- “si esprime altresì parere contrario ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/08 in merito alla compatibilità delle previsioni della Variante con le condizioni di pericolosità locale del territorio, per le seguenti ragioni:

- l’area che si propone di attraversare con l’elettrodotto è cartografata dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistici in parte in frana attiva, sulla quale è prevista la collocazione di 6 piloni, ed in parte in frana quiescente, sulla quale è prevista la collocazione di 4 piloni, con mancanza di studi di dettaglio per definire adeguate opere di mitigazione del rischio;
- è stata accertata la condizione di instabilità dell’area attraverso le verifiche condotte in condizione sismica;
- evidenti sono i dissesti nel tratto di Strada Provinciale n. 8 prossimo all’attraversamento dell’elettrodotto ipotizzato, in corrispondenza delle due nicchie di distacco e nel tratto prima del ponte sul torrente Marecchiola, dove la sede stradale risulta chiaramente traslata verso valle, con rigonfiamenti e fessure;
- l’area cartografata in frana attiva è attualmente oggetto di studio da parte del Servizio Viabilità della Provincia di Rimini per la necessità di realizzare opere di consolidamento della sponda destra del torrente Marecchiola a presidio del ponte sulla S.P. 8 km 17+00 “Santagate”, a dimostrazione dell’evoluzione, anche recente, del dissesto. Ciò è avvalorato anche dal fatto che nel 2003 per ridurre le interferenze legate ai movimenti della frana è stato effettuato un intervento di adeguamento e rettifica parziale del tratto della S.P. 8 dal km 16+800 al km 18+00, ossia proprio in corrispondenza del tracciato previsto per l’elettrodotto, e gli inclinometri installati per il monitoraggio della frana, che hanno evidenziato superfici di scivolamento al di sotto dei 20 metri di profondità, oggi risultano tranciati”;

RITENUTO che, in considerazione di quanto precede, non sia superabile il suddetto atto di dissenso, rilasciato da parte della Provincia di Rimini;

DATO ATTO che, sulla base di quanto sopra riportato, è stata, quindi, determinata la conclusione negativa della Conferenza dei Servizi;

RICHIAMATO il comma 5 dell’art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i., secondo cui la determinazione motivata di conclusione negativa della Conferenza dei Servizi produce l’effetto del rigetto della domanda e, in particolare, trattandosi di procedimento a istanza di parte, produce gli effetti della comunicazione di cui all’art. 10-bis della L. 241/1990 e s.m.i.;

DATO ATTO che, con nota PG/2019/100119 del 25.06.2019, si è provveduto a comunicare a tutti i soggetti coinvolti nella Conferenza dei Servizi e al Richiedente:

- la determinazione motivata di conclusione negativa della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i.;
- il termine di dieci giorni entro cui il Richiedente ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti integrativi, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990 e s.m.i.;
- che la stessa determinazione motivata di conclusione della Conferenza dei Servizi "sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati", ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/1990 e s.m.i.;
- che la suddetta determinazione motivata di conclusione, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990 e s.m.i., ha interrotto i termini per concludere il procedimento in oggetto, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni, sopra richiamato;
- che, ai sensi art. 14-bis comma 6 della L. 241/1990 e s.m.i., non sono ricorsi i presupposti per lo svolgimento della riunione della Conferenza dei Servizi in modalità sincrona, di cui all'art. 14-bis comma 2 lett. d) della L. 241/1990 e s.m.i.;

PRESO ATTO che, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 10-bis della L.241/1990, con nota acquisita agli atti con PG/2019/105249 del 04.07.2019, il Richiedente ha presentato delle osservazioni, con le quali, tra le altre cose, ha evidenziato che:

- "la linea elettrica in questione è un'opera connessa indispensabile e dedicata unicamente all'impianto idroelettrico e che dunque soggiace alle disposizioni della DAL 51/2011, recante "individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica" (cfr parere della Regione Emilia Romagna - Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica, dei Trasporti e del Paesaggio)";
- "con riferimento alle zone di cui all'art. 27 del Piano Territoriale Paesaggistico (PTPR), ovvero le "zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità", così come attuate e specificate dal PTCP in base a quanto disposto dallo stesso piano regionale, il Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio della Regione Emilia-Romagna ha chiarito che "le stesse non sono espressamente elencate tra le aree non idonee, e questo comporta che in queste aree è sempre possibile realizzare la tipologia di impianti di energia rinnovabile di cui si tratta. Naturalmente, è sempre possibile, in sede di rilascio dell'autorizzazione, fissare idonee e adeguate prescrizioni sia localizzative che progettuali ai fini della sostenibilità de/fa realizzazione dell'intervento";
- "alla luce di quanto chiarito dalla Regione Emilia-Romagna, con argomentazioni condivisibili sotto il profilo della corretta interpretazione della normativa in materia, non può essere ritenuto legittimo il dissenso espresso dalla Provincia di Rimini, laddove si afferma di non poter approvare la variante urbanistica al PRG, necessaria ai fini dell'approvazione dell'opera, poiché non conforme all'art. 5. 1, comma 7, delle Nda del PTCP. Negare, infatti, l'approvazione della variante urbanistica, "necessaria per l'approvazione dell'opera", a causa della ritenuta non conformità con art. 5.1, comma 7, delle Nda del PTCP, comporterebbe, di fatto, una illegittima estensione [...] dei divieti e delle limitazione alla realizzazione di impianti di produzione di

energia elettrica da fonti rinnovabili, in contrasto con quanto stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale”;

- “la compatibilità dell'impianto idroelettrico e anche della linea elettrica di connessione rispetto al vincolo in esame (ART 10 PTPR) è già stata esaminata e positivamente valutata in sede di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (richiamato il parere vincolante favorevole della Soprintendenza e richiamata la parte III del D.lgs 22/01/2004 n 42, il PTPR, il PTCP del PRG comunale)”;

- “contrariamente a quanto affermato nell'atto di dissenso della Provincia, è stato dimostrato nel corso del procedimento che non esistono percorsi alternativi ragionevolmente attuabili, dal momento che l'unico percorso alternativo è peggiorativo, sotto il profilo dell'impatto paesaggistico e ambientale, rispetto al percorso definitivo individuato, così come illustrato nella relazione redatta dal Geol. Bucci, già prodotta al Comune di Sant'Agata Feltria in sede di approvazione della proposta di variante”;

- “non sussistendo fondati motivi ostativi”, ritiene “che debba essere rilasciata la richiesta autorizzazione”;

DATO ATTO che, con nota PG/2019/109749 del 11.07.2019, così come disposto dall'art. 14-bis comma 5 della L. 241/1990 e s.m.i.:

- si è provveduto a trasmettere a tutti i soggetti coinvolti nella Conferenza dei Servizi le sopra richiamate osservazioni;

- si è proceduto all'indizione di una nuova Conferenza dei Servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, con l'intento di acquisire le determinazioni da parte delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici coinvolti nel procedimento in oggetto, al fine di valutare l'eventuale accoglimento delle osservazioni presentate dal Richiedente, entro il termine perentorio di novanta giorni;

- si è evidenziato che il mancato accoglimento delle suddette osservazioni avrebbe comportato l'adozione di una nuova determinazione motivata di conclusione negativa della Conferenza dei Servizi, e, conseguentemente, a conclusione del procedimento in oggetto, l'emissione di un provvedimento di diniego;

PRESO ATTO che, con nota acquisita agli atti con PG/2019/151051 del 02.10.2019, il Richiedente ha presentato un ulteriore “Contributo istruttorio” all'Autorità procedente e alla Provincia di Rimini;

RITENUTO che il suddetto “Contributo istruttorio” è stato trasmesso dal Richiedente ben oltre la scadenza dei termini previsti per la presentazione di osservazioni e, quindi, in contrasto con quanto stabilito dall'art.10-bis della L. 241/1990 e s.m.i.;

TENUTO CONTO, infatti, che, in riferimento a tale “Contributo istruttorio”, il procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi delle norme vigenti, non prevede in alcun modo la possibilità di sospendere e/o di prolungare ulteriormente i termini di legge;

PRESO ATTO che agli atti della nuova Conferenza dei Servizi, indetta con PG/2019/109749 del 11.07.2019, non sono pervenuti contributi da parte delle amministrazioni coinvolte, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, nel previsto termine perentorio di novanta giorni, di cui al comma 2 dell'art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i., in relazione all'eventuale accoglimento delle osservazioni presentate dal Richiedente;

PRESO ATTO, in particolare, che la Provincia di Rimini non ha ritenuto di portare nuovi elementi, relativamente all'accoglimento delle osservazioni rese dal Richiedente, che potessero consentire di superare il motivato dissenso espresso dalla stessa Provincia con Decreto del Presidente n. 43 del 21.05.2019;

DATO ATTO che, in considerazione di quanto precede, si determina la conclusione negativa anche della nuova Conferenza dei Servizi, indetta, con nota PG/2019/109749 del 11.07.2019, in forma semplificata e in modalità asincrona;

CONSIDERATE le risultanze dell'istruttoria in merito alla completezza e regolarità degli atti e al sussistere dei presupposti di fatto e di diritto indispensabili al rilascio dell'autorizzazione;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 è l'Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità VIA-VAS-AIA-Rifiuti-Energia del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità VIA-VAS-AIA-Rifiuti-Energia del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DISPONE

1. di determinare la conclusione negativa della Conferenza dei Servizi, indetta, con nota PG/2019/109749 del 11.07.2019, in forma semplificata e in modalità asincrona;
2. di procedere, per i motivi ostativi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati, ai sensi dell'art. 14-bis comma 5 della L. 241/1990 e s.m.i., al rigetto della domanda con conseguente diniego all'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio delle linee ed impianti elettrici in oggetto, da realizzarsi in Comune di Sant'Agata Feltria, così come richiesta, ai sensi della L.R. 10/1993 e s.m.i., dalla società Idro-Filo s.r.l., con sede legale in Via Toscanini, 2 – Sant'Agata Feltria, C.F. e P.I. 04234710400, con istanza acquisita agli atti con PG/2019/24671 del 14.02.2019, corredata dalla relativa documentazione;
3. di procedere all'archiviazione della suddetta istanza;

4. di trasmettere copia del presente atto alla società Idro-Filo s.r.l. e ai soggetti coinvolti nella Conferenza dei Servizi, indette ai sensi del comma 2 dell'art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i.;
5. di dare atto della pubblicazione da parte di ARPAE-SAC di Rimini del presente Provvedimento sul sito ufficiale di ARPAE, nella sezione "Amministrazione trasparente";
6. di individuare nell'Ing. Fabio Rizzuto il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento del presente Provvedimento;
7. di dare atto che il presente Provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini;
8. di informare che contro il presente Provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla data di ricevimento del Provvedimento stesso;
9. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

**Il Dirigente della
Struttura Autorizzazioni e Concessioni**

Dott. Stefano Renato de Donato

Atto firmato digitalmente a norma di Legge

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.